

BGer 4A_81/2019 vom 31. Oktober 2019

Bundesgericht, 2019-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_81_2019

FR: TF 4A_81/2019 du 31 octobre 2019

IT: TF 4A_81/2019 del 31 ottobre 2019

Erwägungen

E. 1

La procedura di ricorso in materia di arbitrati interni è retta dalla LTF, fatte salve le disposizioni contrarie del primo capitolo del settimo titolo della terza parte del CPC (art. 389 cpv. 2 CPC). L' art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso e l'art. 105 cpv. 2 che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore.

La contestazione di un lodo emanato nella giurisdizione arbitrale interna si differenzia - in parte - dalle regole vigenti in materia d'impugnazione di sentenze statali. Costituiscono motivi di ricorso solo quelli elencati nell' art. 393 CPC o, se le parti hanno convenuto di sottomettersi alle regole sugli arbitrati internazionali (art. 353 cpv. 2 CPC), nell' art. 190 LDIP . Il ricorrente non può per contro prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tali articoli.

Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall' art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_402/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 1).

E. 2

Giusta l'art. 393 lett. e CPC, norma che riprende il motivo di ricorso già previsto dall'abrogato art. 36 lett. f del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (CA), la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all' art. 9 Cost. (sentenza 5A_978/2015 del 17 febbraio 2016 consid. 3; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).

E. 2.1

L'arbitro ha ritenuto che gli interessi di mora decorrono dal 5 ottobre 2001, data in cui è stato accreditato sul conto della convenuta rubricato C._____ il dividendo da cui ha determinato l'importo spettante all'attore, perché giusta il punto 5.2 lett. b della convenzione

15 giugno 2001 " qualsiasi pagamento che dovesse essere fatto dal debitore o da terzi... [omissis].. andrà a favore, in parti uguali, di A. _____ SA e di B. _____ fino alla completa estinzione del credito di USD 450'000 di ciascuno ".

E. 2.2

La ricorrente ritiene il lodo arbitrario con riferimento alla data da cui partono gli interessi. Afferma che giusta l' art. 102 cpv. 1 CO il debitore, la cui obbligazione è scaduta, è costituito in mora mediante interpellazione del creditore, ma che l'opponente non aveva, fino all'avvio della procedura arbitrale, avanzato pretese. Il contratto non avrebbe neppure previsto una scadenza determinabile e non sarebbe nemmeno stato chiaro, fino alla pronuncia del lodo, in che misura il dividendo in questione spettasse all'opponente.

Sostiene poi che l'opponente sarebbe incorso in un abuso di diritto nel senso dell' art. 2 cpv. 2 CC , perché ha atteso fino a poco prima dell'intervento della prescrizione per incoare il primo arbitrato. Afferma di essere stata in mora unicamente dal 16 dicembre 2016, quando è stata avviata la seconda procedura arbitrale, atteso che la prima procedura sarebbe a tal proposito irrilevante poiché terminata con un decreto di stralcio.

E. 2.3

Nella fattispecie, contrariamente a quanto pare suggerire la ricorrente, esistono altri casi accanto a quelli previsti dall' art. 102 cpv. 2 CO in cui il debitore si trova in mora senza essere stato interpellato. La dottrina annovera fra questi quelli in cui, in base alle circostanze concrete, solamente il debitore può riconoscere quando deve effettuare la sua prestazione (VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3aed. 1974, vol. II, pag. 140; WOLFGANG WIEGAND, Commento basilese, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 11 ad art. 102 CO) e cita, a titolo di esempio, il caso - previsto dall' art. 400 cpv. 2 CO - del mandatario che ha ritardato il versamento di somme pervenutegli in forza del suo mandato. La ricorrente indica invero - come risulta dal lodo - che l'opponente era al corrente del versamento del dividendo, ma non sostiene che egli fosse pure a conoscenza degli importi che dovevano essere soddisfatti prioritariamente con esso. Sia come sia, non è in concreto ravvisabile perché sarebbe addirittura arbitrario considerare, come fatto dall'arbitro, che la clausola 5.2 lett. b rientri fra i casi in cui il debitore si trova in mora senza essere stato preventivamente interpellato, atteso che tale disposizione contrattuale prevede l'obbligo della ricorrente di incassare anche la parte del credito spettante all'opponente. Ne segue che la censura è infondata.

Anche la lamentela di un preteso abuso di diritto da parte dell'opponente non è di soccorso alla ricorrente. Incorre in un abuso di diritto il creditore che aspetta a lungo per far valere la propria pretesa solo se sussistono elementi che fanno apparire l'attesa abusiva (DTF 116 II 428 consid. 2). In concreto la ricorrente non si prevale di tali fattori. La censura risulta pertanto inammissibile.

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Con riferimento a quest'ultime giova ricordare che durante lo scambio iniziale di scritti l'opponente era patrocinato da un avvocato ed è quindi incorso in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.